



**ISTITUTO TECNICO TECNOLOGICO STATALE
“ GUGLIELMO MARCONI ” –**

VIALE DELLA LIBERTA', 14 – 47122 FORLÌ tel. 0543/28620

PEC fotf03000d@pec.istruzione.it PEO fotf03000d@istruzione.it SITO WEB www.itisforli.it

CODICE FISCALE 80009470404 – CODICE MECCANOGRAFICO FOTF03000D

CODICE UNIVOCO PER FATTURAZIONE ELETTRONICA PA : **UF3RZS**

AMBITO TERRITORIALE EMR0000007

REGOLAMENTO INTERNO DI ISTITUTO

(Delibera del C.d.I. n.37/2018 del 25 ottobre 2018)

Indice

Premessa	pag. 3
Parte Prima – Diritti e Doveri Artt. 1 – 19	pag. 4
Parte Seconda – Partecipazione alla vita scolastica Artt. 20 – 26	pag. 9
Parte Terza – Organizzazione attività scolastiche e Vigilanza sugli alunni Artt. 27 – 34	pag. 13
Parte Quarta – Disposizioni finali Art. 35	pag. 18

REGOLAMENTO INTERNO DI ISTITUTO

PREMESSA

1. Il presente Regolamento è conforme ai principi dell'art. 87, co. 5 della Costituzione italiana e alle norme dello "Statuto delle Studentesse e degli Studenti", emanato con il D.P.R. n. 249/1998, come modificato dal D.P.R. n. 235/2007, del D. Lgs. n. 297/1994, del Regolamento dell'Autonomia delle Istituzioni scolastiche, emanato con D.P.R. n. 275/1999, del D.P.R. 10 ottobre 1996 n. 567 e sue modifiche ed integrazioni, del D. Lgs. n. 196/2003 e sue modifiche ed integrazioni, del D. Lgs. n. 81/2008, della L. n.107/2015, della L. 71/2017; esso è coerente e funzionale al Piano Triennale dell'Offerta Formativa adottato dall'Istituto.
2. Il presente Regolamento è stato redatto dalle rappresentanze di tutte le componenti della comunità scolastica, nella consapevolezza che tutte le componenti operanti nella scuola, ciascuna nel rispetto del proprio ruolo e secondo le proprie competenze, sono costantemente impegnate a garantire in ogni circostanza il rispetto delle libertà sancite dalla Costituzione della Repubblica italiana.
3. Il presente Regolamento stabilisce modalità organizzative e gestionali della scuola, normando comportamenti individuali e collettivi al fine di stabilire regole comuni per il funzionamento generale di questo Istituto.

PARTE PRIMA

DIRITTI E DOVERI

ART. 1 DIRITTI GENERALI DEGLI UTENTI

1.1. La scuola favorisce e promuove la **formazione della persona** e assicura il **diritto allo studio** garantito dalla Costituzione della Repubblica italiana. L'indirizzo culturale della scuola si fonda sui principi della Costituzione repubblicana, al fine di realizzare una scuola democratica, aperta ad iniziative di sperimentazione che tengano conto delle esigenze degli studenti, nel pieno rispetto della libertà di insegnamento e nell'ambito della legislazione vigente.

1.2. Tutte le persone appartenenti a ciascuna componente della comunità scolastica hanno diritto al rispetto in ogni situazione della loro **dignità personale** e hanno diritto di esprimere la propria **opinione**.

1.3. La scuola è aperta ai contributi espressi dalle sue componenti: gli studenti, i genitori, il personale ATA e i docenti. Gli organi collegiali competenti potranno, inoltre, prendere in considerazione altri apporti che dovessero pervenire dalle forze sociali e culturali esterne alla scuola.

1.4. La scuola si propone come luogo di educazione, dove il processo di apprendimento, l'acquisizione delle conoscenze, capacità e competenze, nonché lo sviluppo della coscienza critica degli studenti vengono favoriti e garantiti dal "patto formativo", attraverso il quale si realizzano gli obiettivi previsti dal Piano Triennale dell'Offerta Formativa dell'Istituto.

1.5. Sono considerati assolutamente incompatibili con i criteri sopra enunciati, e quindi in ogni modo vietati, atti di intimidazione della libera e democratica espressione o partecipazione delle varie componenti alla vita della scuola, manifestazioni di intolleranza, qualsiasi forma di violenza e discriminazione.

1.6. Ogni componente della comunità scolastica si assume le responsabilità e gli oneri connessi al proprio ruolo. Tali obblighi e doveri sono giuridicamente definiti per il personale docente e non docente della scuola dal "Contratto Nazionale di Lavoro".

1.7. I rapporti tra tutti gli operatori dell'Istituzione Scolastica sono ispirati dalla disponibilità alla collaborazione, alla trasparenza degli atti ed alla obiettività e correttezza dell'azione quotidiana, nel rispetto della dignità e del ruolo svolto da ciascuno nell'interesse comune.

1.8. L'istituto si prefigge, altresì, di assicurare un servizio efficiente ed efficace, per cui tutte le sue componenti sono chiamate a dare il proprio contributo per il raggiungimento degli scopi che la comunità scolastica intende perseguire.

ART. 2 DIRITTO ALL'ISTRUZIONE

2.1. Gli studenti hanno diritto ad una formazione culturale e professionale qualificata, attenta ai bisogni formativi, che rispetti e valorizzi l'identità di ciascuno e sia aperta alla pluralità delle idee.

2.2 La scuola garantisce la libertà d'apprendimento nel rispetto della professionalità del corpo docente e della libertà d'insegnamento.

2.3. Il diritto all'apprendimento è garantito a ciascuno studente anche attraverso percorsi individualizzati, tesi a promuoverne il successo formativo.

ART. 3 DIRITTO AD UNA VALUTAZIONE TRASPARENTE

3.1. Ciascuno studente ha diritto ad una valutazione trasparente e tempestiva, volta ad attivare un processo di auto-valutazione, che lo conduca ad individuare i propri punti di forza e di debolezza ed a migliorare il proprio rendimento: a tale riguardo i docenti si impegnano a comunicare tramite registro elettronico nella stessa giornata di svolgimento gli esiti delle prove orali, mentre per le verifiche scritte gli elaborati dovranno essere riconsegnati non oltre i quindici giorni dallo svolgimento delle medesime.

3.2. E' fatto obbligo ai docenti far prendere visione agli studenti delle verifiche scritte svolte, al fine di renderli edotti e consapevoli delle valutazioni assegnate e del grado di apprendimento della disciplina.

3.3. Non è consentito consegnare a casa l'originale degli elaborati delle prove scritte, mentre è un diritto di ciascuno studente estrarne copia, anche tramite ripresa con il proprio smartphone, sotto il controllo del docente interessato.

ART. 4 DIRITTO AD INTERVENTI DI SOSTEGNO- RECUPERO- POTENZIAMENTO

4.1. La scuola garantisce l'attivazione di iniziative didattiche finalizzate al recupero delle situazioni di ritardo e di svantaggio, così come di iniziative di potenziamento ed approfondimento rivolte agli studenti eccellenti.

ART. 5 DIRITTO AD ATTIVITA' INTEGRATIVE

5.1. La scuola organizza attività integrative curricolari ed extrascolastiche e a queste ultime lo studente partecipa per propria scelta; la non partecipazione od esclusione da tali attività non influisce negativamente sul profitto. Le iniziative complementari si inseriscono negli obiettivi formativi della scuola.

5.2. La partecipazione alle relative attività può essere tenuta presente dal Consiglio di classe, ai fini della valutazione complessiva dello studente, ma non per il profitto.

5.3. Le attività integrative pomeridiane extrascolastiche sono disciplinate dal D.P.R. n. 567/96 e sue modifiche ed integrazioni.

ART. 6 DIRITTO ALL'INFORMAZIONE

6.1. Gli studenti e le famiglie hanno diritto ad essere informati in maniera efficace e tempestiva sulle decisioni e sulle norme che regolano la vita della scuola, in particolare sulle scelte relative all'organizzazione, alla programmazione didattica, ai criteri di valutazione, alla scelta dei libri di testo e del materiale didattico in generale ed, in particolare, su tutto ciò che può avere conseguenze sulla carriera scolastica degli studenti.

6.2. Costituiscono strumenti per l'informazione l'Albo on line, il Registro elettronico, il sito web della scuola ed ogni altro canale istituzionale che la scuola renderà disponibile per una comunicazione efficace.

ART. 7 LIBERTÀ DI ESPRESSIONE

7.1. Gli studenti hanno diritto ad esprimere le proprie opinioni, purché non lesive dell'altrui libertà e dignità. Gli studenti possono pronunciarsi, anche su loro richiesta, riguardo a tutte le decisioni importanti sull'organizzazione della scuola. Devono, quindi, essere posti nelle condizioni di poter discutere collettivamente e consapevolmente delle proposte formulate dalle altre componenti, di poterne formulare a loro volta e di concorrere alle decisioni finali, secondo le modalità previste dal Piano Triennale dell'Offerta Formativa e dalle normative vigenti.

7.2. Ciascuna parte ha il diritto di diffondere le proprie idee mediante l'uso di documenti distribuiti alle singole persone, purché conformi alle leggi dello Stato e non lesivi della dignità personale altrui.

ART. 8 DIRITTO AL RISPETTO

8.1. Ogni studente ha il diritto di frequentare un ambiente scolastico sereno, in cui sia garantito il rispetto reciproco e la parità dei diritti.

8.2. Tutti i soggetti appartenenti alla comunità scolastica hanno diritto al rispetto della propria cultura e religione. A tale scopo la Scuola promuove iniziative atte a favorire il superamento di eventuali discriminazioni.

ART. 9 DIRITTO ALLA RISERVATEZZA

9.1. Lo studente ha diritto alla riservatezza della propria vita personale e scolastica, fatto salvo l'obbligo di mantenere costante e proficuo il dialogo scuola- famiglia. I genitori hanno il diritto ad avere informazioni sul comportamento e sul profitto dei propri figli, anche se maggiorenni, attraverso i colloqui con gli insegnanti. I dati personali dello studente e le valutazioni di profitto devono essere utilizzati all'interno della comunità scolastica nel rispetto del D. Lgs. n.196 del 30 giugno 2003 e ss.mm.ii. e del Regolamento europeo in materia di protezione dei dati personali (UE/2016/679).

9.2. Lo studente, al compimento del diciottesimo anno di età, deve essere informato sui diritti che gli derivano dall'acquisizione della capacità di agire ed in particolare dal predetto D. Lgs. n.196 del 30 giugno

2003 e ss.mm.ii..

9.3. Per quanto riguarda il trattamento dei dati sensibili si rinvia a quanto previsto dalla normativa vigente in materia.

ART. 10 DOVERI - PRINCIPI GENERALI

10.1. Gli obblighi e i doveri degli studenti vengono sanciti dal presente Regolamento, nel rispetto della normativa vigente e con particolare riferimento a quanto previsto nell'art. 3 del D.P.R. n. 249/1998 e D.P.R. n. 235/2007.

10.2. Le norme che regolano i doveri degli studenti, le infrazioni disciplinari e le corrispondenti sanzioni, gli organismi competenti a comminarle e i modi di impugnazione sono contemplate nel "Regolamento di disciplina", a cui si rinvia.

10.3. I doveri tendono a garantire nella quotidianità della vita scolastica l'esistenza di un contesto consono all'attuazione del "patto formativo" e all'equilibrato esercizio dei diritti-doveri da parte di ciascuna componente nel rispetto delle reciproche libertà.

10.4. La responsabilità disciplinare è personale. Nessuno può essere sottoposto a sanzioni disciplinari senza essere stato prima invitato ad esporre le proprie ragioni. Nessuna infrazione disciplinare connessa al comportamento può influire sulla valutazione del profitto.

10.5. I provvedimenti disciplinari hanno finalità educativa e tendono al rafforzamento del senso di responsabilità e al ripristino di rapporti corretti all'interno della comunità scolastica.

ART.11 DOVERI DEGLI STUDENTI

11.1. Nell'esercizio dei loro diritti e nell'adempimento dei loro doveri gli studenti sono tenuti a mantenere un **comportamento corretto e coerente** con i principi generali indicati nell'art. 1.

11.2. Gli studenti sono tenuti a **frequentare regolarmente le lezioni**, a portare il materiale didattico occorrente per le singole discipline, di cui avrà cura personale e ad **assolvere assiduamente gli impegni di studio a scuola ed a casa**.

11.3. Gli studenti sono tenuti ad avere nei confronti del Dirigente Scolastico, dei docenti, del personale della scuola e dei compagni lo stesso **rispetto**, anche formale, che richiedono per se stessi.

11.4. Gli studenti sono tenuti a presentarsi a scuola e durante ogni attività didattica con **abbigliamento decoroso e curato** nell'igiene personale. Durante l'attività didattica nei laboratori è assolutamente obbligatorio indossare un abbigliamento e dispositivi per la prevenzione di eventuali danni fisici anche lievi, ai sensi della vigente norma sulla sicurezza nei luoghi di lavoro. In particolare, a scuola si ritiene non siano appropriati, ad esempio, abbigliamento da spiaggia, ciabatte da mare, pantaloncini da bagno o da ginnastica. Durante le lezioni in aula non è consentito agli uomini di indossare alcun copricapo.

11.5. **Tanto nelle aule quanto nei laboratori** gli studenti sono tenuti ad **osservare le disposizioni organizzative e di sicurezza dettate dai Regolamenti di sicurezza**, a cui si rinvia.

11.6. Gli studenti sono tenuti ad **utilizzare correttamente le strutture, i macchinari e i sussidi didattici**, disponibili nelle aule e nei laboratori, e a comportarsi nella vita scolastica in modo da **non arrecare danni al patrimonio della scuola**.

11.7. Gli studenti sono tenuti a **leggere le circolari ad essi indirizzate** pubblicate sul sito istituzionale, nella sezione dedicata. La pubblicazione sul sito istituzionale ha valore di notifica.

ART. 12 DIVIETO DI FUMO

12.1. Gli studenti sono tenuti, come tutti, a rispettare il **divieto di fumare** in tutti gli ambienti scolastici e relative pertinenze, anche esterne, per non incorrere in sanzioni disciplinari e pecuniarie previste dalla legge, secondo quanto previsto dal **Regolamento sul divieto di fumo** e dal **Regolamento di Disciplina**.

12.2. Durante le visite didattiche e i viaggi di istruzione è ugualmente vietato fumare sui mezzi di trasporto e in ogni altro locale chiuso.

12.3. I docenti e tutto il personale scolastico sono tenuti a collaborare per far rispettare le presenti norme di comportamento, a prescindere dagli specifici rapporti di insegnamento e di servizio.

ART. 13 USO DI CELLULARI E ALTRI DISPOSITIVI ELETTRONICI

13.1. Per tutto il perdurare delle attività didattiche gli studenti devono tenere **spento e riposto nello zaino il telefono cellulare**.

13.2. E' fatto divieto di utilizzare telefoni cellulari e qualsiasi tipo di dispositivo elettronico che permetta di rilevare e ricevere immagini e suoni all'interno dell'Istituto durante le ore di lezione, per motivi di sicurezza e salvaguardia della privacy di ciascuno, anche in ottemperanza alle leggi vigenti in materia.

13.3. E' consentito tuttavia, l'uso di tali dispositivi con il **permesso** e sotto la **regia del docente, esclusivamente per uso didattico**.

13.4. E' consentita agli studenti la detenzione di apparecchi telefonici o altri dispositivi elettronici, nel rispetto di quanto sopra e con l'avvertenza formale di curarne comunque la custodia, poiché la scuola non può rispondere di eventuali smarrimenti o indebite appropriazioni, conseguenti ad incuria o disattenzione dei legittimi proprietari.

13.5. La scuola garantisce la possibilità di comunicazione reciproca tra le famiglie e i propri figli, specie per gravi ed urgenti motivi, unicamente mediante gli uffici, è pertanto vietato agli studenti l'uso del cellulare personale a tale scopo. E' fatto salvo il caso di estrema urgenza ed impossibilità di rivolgersi ai suddetti uffici, in tal caso, comunque, lo studente deve ottenere l'autorizzazione del docente in servizio.

ART. 14 NORME GENERALI DI COMPORTAMENTO

14.1. Gli studenti condividono la responsabilità di rendere accogliente l'ambiente scolastico e di averne cura come importante fattore di qualità della vita della scuola.

14.2. L'aula deve essere mantenuta pulita e in ordine. Gli studenti sono tenuti a deporre i rifiuti negli appositi contenitori per la raccolta differenziata ed è assolutamente vietato gettare per terra i rifiuti prodotti. Gli insegnanti annoteranno nel registro di classe le eventuali violazioni al predetto divieto.

14.3. E' assolutamente vietato gettare dalla finestra qualsiasi rifiuto ed oggetto; i trasgressori, oltre a rispondere personalmente di eventuali danni alle cose ed alle persone, saranno sanzionati secondo il vigente regolamento di disciplina.

14.4. Ai **cambi d'ora** gli studenti devono restare nell'aula e avere un comportamento corretto.

14.5. Non è permesso: attardarsi nei corridoi durante l'ingresso a scuola o al termine dell'intervallo; correre, uscire dalla classe senza autorizzazione; gridare nei corridoi, utilizzare un linguaggio scurrile, e/o blasfemo.

14.6. Durante le ore di lezione gli alunni potranno uscire dalle classi, solo in caso di effettiva necessità e **non più di uno per volta**, con il permesso del docente in servizio. Il docente deve accertare il sollecito rientro dell'allievo autorizzato **all'interno della propria ora**. Sarà annotato sul registro di classe, pertanto, il ritardato ingresso in aula superiore ai dieci minuti, e quello superiore ai 15 minuti dovrà essere giustificato sul libretto il giorno successivo, previa nota disciplinare visibile alla famiglia.

14.7. Per i **trasferimenti dalle aule** ai laboratori, alla palestra o ad altre aule, gli alunni devono attendere in classe il docente che è tenuto ad accompagnarli; devono inoltre aver cura di non lasciare nell'aula effetti personali di valore, di cui la scuola non risponde; il docente incaricherà il collaboratore scolastico in servizio di far chiudere a chiave la porta dell'aula.

14.8. Ogni studente è responsabile dell'**integrità degli arredi, delle attrezzature e del materiale didattico** che la scuola affida loro ed, in particolare, è tenuto ad attenersi alle disposizioni impartite per l'uso corretto della strumentazione di laboratorio.

14.9. In caso di danni agli arredi ed alle attrezzature di qualsiasi locale della scuola da parte degli studenti, il responsabile (i genitori in caso di alunno minore) deve rimborsare alla scuola l'importo del bene danneggiato, ovvero il costo dell'intervento per ripristinarne il normale funzionamento, così come il costo della prestazione d'opera per ripristinare le condizioni preesistenti del locale o dell'arredo. L'importo da corrispondere viene determinato dal referente dell'Ufficio Tecnico, sulla base della valutazione del danno e dell'eventuale usura del bene danneggiato. Nel caso in cui non sia individuato il singolo responsabile, il danno sarà rimborsato dall'intera classe, al netto degli studenti assenti il giorno dell'accaduto.

14.10. Pertanto, chiunque provocasse danni agli stessi sarà sanzionato disciplinarmente e tenuto al **risarcimento dei danni** prodotti nella misura risultante dalla stima effettuata dall'Ufficio Tecnico. Eventuali danni alle cose sono addebitati allo studente che li ha provocati, o all'intera classe o gruppi di classi di appartenenza (*esclusi gli assenti*), nel caso in cui sia impossibile individuare il responsabile.

14.11. Ogni studente deve rispettare le indicazioni sulle norme di sicurezza e partecipare diligentemente alle esercitazioni previste dal "Piano di evacuazione scolastico".

14.12. È fatto divieto agli alunni di invitare estranei ed intrattenersi con loro nella scuola, fatti salvi i casi di esperti invitati ad intervenire nelle attività scolastiche, previa autorizzazione del Dirigente scolastico.

14.13. Al termine delle lezioni gli alunni devono lasciare ordinatamente l'aula dopo il suono della campana.

ART. 15 DOCENTI- PRINCIPI GENERALI

15.1. I docenti esercitano le proprie funzioni secondo quanto previsto dalla Costituzione italiana, che

riconosce la **libertà di insegnamento** (art.33 C.), e, in quanto dipendenti pubblici, adempiono ai propri doveri con disciplina e onore (art.54 C.).

15.2. Il personale docente è tenuto ad espletare le mansioni all'interno della scuola nei modi previsti dalla legge vigente, dal Contratto nazionale di lavoro e dal Codice di comportamento dei dipendenti pubblici, ai quali si rinvia per quanto non disposto dal presente Regolamento.

15.3. Il personale docente, al pari delle altre componenti dell'istituto, è tenuto a rispettare:

- Il **divieto di fumo** in tutti gli ambienti scolastici e relative pertinenze, secondo quanto previsto dal Regolamento sul divieto di fumo per non incorrere in sanzioni pecuniarie previste dalla legge;
- Il **divieto di utilizzo di telefoni cellulari o altri dispositivi elettronici per uso personale durante l'orario di servizio**;
- **l'obbligo** di un abbigliamento decoroso e adeguato alla dignità del ruolo svolto.

ART. 16 DOVERI DEL PERSONALE DOCENTE

I docenti sono tenuti a:

- impartire l'insegnamento secondo il curriculum nazionale previsto per l'indirizzo di studi, il PTOF e la programmazione didattica del Consiglio di classe;
- rispettare i diritti degli studenti secondo quanto previsto dallo Statuto delle studentesse e degli studenti e dal presente Regolamento;
- gestire la classe, creando un clima relazionale sereno e collaborativo e un ambiente educativo, che favorisca l'apprendimento e la crescita personale degli allievi;
- assicurare i rapporti con i genitori degli alunni sia attraverso il ricevimento individuale, sia attraverso i colloqui di ricevimento generali, secondo quanto deliberato dagli OO.CC. all'inizio di ogni anno scolastico;
- attenersi a quanto disposto nella Parte III del presente Regolamento.

ART. 17 CIRCOLARI

17.1. I docenti sono tenuti a leggere le circolari dell'ufficio del Dirigente Scolastico ad essi indirizzate.

17.2. Le circolari dell'ufficio del Dirigente Scolastico indirizzate ai docenti sono pubblicate sul sito istituzionale in apposita sezione, dandosi in tal modo per notificate agli stessi docenti.

ART. 18 PROGRAMMAZIONE DIDATTICA E VERIFICA DEGLI APPRENDIMENTI

18.1. All'inizio di ogni anno scolastico i docenti sono tenuti a programmare l'attività didattica per la propria disciplina, comunicando in modo chiaro il "programma" da sviluppare, esplicitando modalità e tipologie di verifica degli apprendimenti per ogni periodo in cui è suddiviso l'anno scolastico.

18.2. I docenti sono tenuti a programmare con congruo anticipo le verifiche scritte nel rispetto della programmazione di classe, che tiene conto della programmazione degli impegni di tutte le discipline e delle attività previste nel PTOF.

18.3. I docenti sono tenuti a restituire la correzione delle verifiche scritte entro 15 giorni; sono altresì tenuti a segnalare gli interventi correttivi (corsi di sostegno/recupero, etc.) ed a comunicare gli esiti delle valutazioni agli studenti e famiglie attraverso il registro elettronico.

ART. 19 PERSONALE ATA- PRINCIPI GENERALI

19.1. Il personale ATA è parte integrante della comunità educante, esso è tenuto ad espletare le mansioni secondo il Piano di lavoro annuale, predisposto dal DSGA, approvato dal Dirigente scolastico, in funzione della realizzazione del PTOF, nei modi previsti dalla legge, dal Contratto nazionale di lavoro e dal Codice di comportamento dei dipendenti pubblici, ai quali si rinvia per quanto non disposto dal presente Regolamento.

19.2. Il personale ATA è tenuto a rispettare:

- il **divieto di fumo** in tutti gli ambienti scolastici e relative pertinenze, secondo quanto previsto dal Regolamento sul divieto di fumo per non incorrere in sanzioni pecuniarie previste dalla legge;
- il **divieto di utilizzo di telefoni cellulari o altri dispositivi elettronici per uso personale durante l'orario di servizio**;
- l'obbligo di un abbigliamento decoroso, curato nell'aspetto e adeguato al ruolo svolto;
- i collaboratori scolastici hanno l'obbligo di indossare il camice .

19.3. Come da vigenti disposizioni di legge sulla trasparenza, il personale ATA deve essere munito di cartellino di riconoscimento.

PARTE SECONDA

PARTECIPAZIONE ALLA VITA SCOLASTICA

ART. 20 DIRITTO DI PARTECIPAZIONE

20.1. Ogni studente ha diritto alla partecipazione attiva e responsabile alla vita della scuola.

20.2. Gli studenti possono riunirsi nelle assemblee regolate e secondo le modalità previste dalla normativa vigente; in particolare le assemblee degli studenti sono considerate parte integrante della loro formazione educativa.

20.3. Gli studenti hanno diritto a tal fine ad utilizzare gli spazi della scuola, al fine di svolgere iniziative come singoli o come associazioni secondo le modalità previste dagli specifici regolamenti e convenzioni, in orario scolastico, previa autorizzazione del Dirigente scolastico.

20.4. In orario extrascolastico, agli studenti maggiorenni, o agli studenti minorenni vigilati da personale scolastico, è consentito l'uso dei locali scolastici, previa autorizzazione del Dirigente, per attività di studio, senza gravare sull'orario di servizio del personale ausiliario.

Art.21 Assemblee e riunioni degli studenti

21.1. La scuola garantisce e disciplina nel proprio regolamento l'esercizio del diritto di riunione e di assemblea degli studenti, a livello di **classe**, di **indirizzo** e di **istituto**.

21.2. Gli studenti hanno il diritto di costituire il Comitato di base, composto dagli studenti eletti rappresentanti dei Consigli di classe, dagli studenti rappresentanti del Consiglio di Istituto, e dagli studenti eletti nella Consulta provinciale degli studenti.

21.3. Il Comitato di base elegge il Presidente e si dota di un regolamento per il proprio funzionamento, da consegnare al Consiglio di Istituto.

Art. 22 L'assemblea di classe

22.1. A norma dell'art. 43 del D.P.R. 31/5/74 n. 416, ogni Classe può tenere un'assemblea mensile per un numero massimo di due ore di lezione di una giornata, che possono essere utilizzate anche separatamente, mutando ogni volta ora e Docente a rotazione. L'assemblea di classe è convocata su richiesta dei rappresentanti degli studenti eletti o su richiesta del 50% degli alunni iscritti della classe. Le ore dovranno essere concesse dai Docenti in proporzione al numero delle ore di lezione.

22.2. Le domande di autorizzazione dell'Assemblea di classe devono pervenire presso l'Ufficio Didattica, indirizzate al Dirigente, **almeno cinque giorni prima** della data stabilita; la richiesta deve contenere: la data di convocazione, le ore, l'ordine del giorno, il presidente della seduta e recare la firma dei rappresentanti di classe e quella dei docenti in servizio nelle ore interessate.

22.3. L'autorizzazione ad effettuare l'assemblea non può essere rifiutata se non per comprovati motivi.

22.4. I docenti in servizio nel giorno previsto dagli studenti possono, per motivate esigenze didattiche, chiedere che la convocazione dell'Assemblea venga rinviata. In questo caso la decisione spetta al Dirigente Scolastico.

22.5. L'Assemblea non può essere tenuta sempre nelle stesse ore dello stesso giorno della settimana durante l'anno scolastico, né può aver luogo assemblee negli ultimi 30 giorni di lezione.

22.6. Lo studente, designato quale presidente, dirige i lavori dell'assemblea, concedendo e sospendendo il diritto di parola, ed è responsabile dell'ordine e del normale svolgimento dell'assemblea; designa un segretario con il compito di verbalizzare le proposte e le decisioni, essendo necessario redigere il verbale dell'assemblea di classe, che va consegnato all'Ufficio Didattica.

22.7. In caso di votazioni, le proposte sono approvate quando ottengono la **metà più uno dei voti dei presenti**. Ciascuno dei presenti può chiedere l'espressione segreta del voto per le questioni riguardanti persone.

22.8. Il docente in servizio durante lo svolgimento dell'assemblea di classe è incaricato della **sorveglianza**; qualora rilevi condizioni che non consentono lo svolgimento ordinato dei lavori, può chiedere la sospensione

dell'assemblea e riprendere le lezioni. Egli può partecipare attivamente se la classe lo richiede, in caso contrario, staziona all'esterno dell'aula, la cui porta d'accesso resta sempre aperta per consentire un'adeguata sorveglianza. L'insegnante ha il dovere di segnalare alla Presidenza la gestione dispersiva e inconcludente dell'Assemblea. All'assemblea può partecipare il Dirigente, se invitato dalla classe.

22.9. Esaurito in anticipo il dibattito sugli argomenti all' O.d.G., il docente riprende la regolare attività didattica.

22.10. In presenza di accertati gravi comportamenti scorretti da parte della classe, il Dirigente potrà sospendere la concessione di ulteriori assemblee di classe alla medesima.

Art. 23 L'Assemblea studentesca di Istituto

23.1. L'assemblea di istituto costituisce occasione di partecipazione democratica per l'approfondimento dei problemi della scuola e della società, in funzione della formazione culturale e civile degli studenti. L'Assemblea d'istituto può riferirsi all'approfondimento dei problemi sia dell'istituto o della scuola in generale, sia della società civile, culturale e professionale. Essa non può essere svalutata ed interpretata come mera occasione di *svago*, privandola dei contenuti culturali e civili.

23.2. L'assemblea studentesca è composta da tutti gli studenti iscritti all'istituto.

23.3. La richiesta di convocazione dell'Assemblea d'Istituto degli studenti deve essere presentata al Dirigente Scolastico con **almeno dieci giorni di anticipo**, deve essere sottoscritta dalla maggioranza del Comitato di base degli studenti, ovvero dal 10% degli studenti dell'istituto, indicando data, ordine del giorno, programma delle attività, presidente della seduta, eventuali esperti esterni (autorizzati dal Dirigente). L'ordine del giorno, con l'indicazione della data certa dell'assemblea, deve essere presentato volta per volta con anticipo di norma di dieci giorni al Dirigente Scolastico, cui spetta il compito di verificarne la rispondenza alle finalità previste dalla Legge e di predisporre la comunicazione e tutte le attività scolastiche relative all'assemblea stessa.

23.4. L'Assemblea d'Istituto nei locali scolastici può aver luogo, quando si svolge durante le ore di lezione, una sola volta al mese, nel limite delle ore di lezione di una giornata. Non è consentito frazionare il numero delle Assemblee di Istituto fino al raggiungimento delle complessive ore di una giornata di lezione.

23.5. L'eventuale partecipazione di esperti di problemi socioculturali o scientifici (per non più di 4 volte all'anno) va autorizzata dal Dirigente Scolastico.

23.6. Gli studenti presenteranno possibilmente ad inizio anno scolastico un calendario di massima delle assemblee dell'intero anno. Non sarà possibile effettuare l'assemblea per due volte nello stesso giorno della settimana, se prima non è stato esaurito l'intero ciclo.

23.7. Parte del monte-ore annuale previsto per l'Assemblea d'Istituto può essere utilizzato, in alternativa, per lo svolgimento di attività integrative, tra cui quelle destinate al Progetto EDUCAZIONE ALLA SALUTE. La scelta spetta agli studenti, i quali concordano la programmazione con i docenti, in sede di consiglio di classe, entro e non oltre il mese di novembre di ogni anno scolastico.

23.8. A scelta degli studenti, le ore destinate alle Assemblee di Istituto possono essere utilizzate per lo svolgimento di attività di ricerca, di seminario e per lavori di gruppo. (Art. 13 del Testo Unico). I gruppi di studio possono essere aperti a tutti o essere limitati ad un numero di persone stabilito dagli organizzatori; può essere, inoltre, stabilito un numero minimo di partecipanti, al di sotto del quale il gruppo di studio non può essere tenuto. Sarà compito dei Rappresentanti degli studenti concordare con il Dirigente Scolastico adeguati spazi.

23.9. In relazione al numero degli studenti, alle tematiche affrontate e alla disponibilità dei locali, l'Assemblea d'Istituto può articolarsi in assemblee di classi parallele o per indirizzi di studio.

23.10. In caso di avvenimenti di notevole rilevanza che colpiscono vivamente la sensibilità degli Studenti, l'assemblea **in seduta straordinaria** può essere richiesta nella mattinata stessa, con i soli tempi tecnici purché sia attuata con ordine. Tale richiesta può essere fatta anche in eccedenza alla disponibilità di tempo, di cui all'art. 43 del D.P.R. 31/5/74 n. 416, salvo recupero nel mese successivo. L'assemblea straordinaria assorbe l'assemblea mensile ordinaria, se ancora non attuata, oppure quella del mese successivo.

23.11. Il Dirigente Scolastico deve predisporre la circolare per lo svolgimento dell'assemblea per informare i docenti, il personale scolastico e le famiglie degli studenti.

23.12. L'Assemblea non può essere convocata negli ultimi trenta giorni di lezione, che precedono il termine dell'anno scolastico.

23.13. L'assemblea degli studenti costituisce attività formativa curricolare, pertanto, la non partecipazione ad essa (intesa come uscita da scuola) dovrà essere giustificata.

23.14. Nelle ore di svolgimento dell'assemblea d'Istituto degli studenti gli insegnanti sono tenuti all'obbligo di sorveglianza, secondo il proprio orario di servizio, distribuendosi negli spazi dove si svolge l'assemblea. Ai docenti in servizio non è consentito di appartarsi in sala docenti o in altri luoghi che non siano quelli in cui si svolgono le attività dell'assemblea d'Istituto.

23.15. All'Assemblea d'Istituto possono intervenire il Dirigente Scolastico, i suoi delegati, il Presidente del Consiglio d'Istituto, i docenti, i genitori ed i genitori rappresentanti d'Istituto, se invitati dagli studenti rappresentanti d'Istituto, dandone comunicazione al Dirigente Scolastico.

23.16. Nessuno studente potrà abbandonare l'assemblea prima del suo termine, a meno che non sia autorizzato all'uscita da scuola.

23.17. Nel caso in cui l'ordine del giorno preveda l'assunzione di decisioni, queste sono adottate a maggioranza assoluta, fatto salvo il quorum richiesto per la validità della seduta per tutta la durata della stessa (il 50% + 1 degli alunni iscritti). In tal caso il presidente dispone che si effettui la verifica dei presenti.

23.18. Le proposte sono approvate quando ottengono la metà più uno dei voti favorevoli dei presenti.

Art. 24 Il servizio d'ordine durante le assemblee di Istituto

24.1. Il Presidente dell'assemblea assicura e controlla, con opportune forme organizzative (servizio di sorveglianza costituito da studenti), che il comportamento dei singoli partecipanti non contravvenga ai regolamenti di Istituto e non sia tale da impedire il corretto svolgimento dei lavori.

24.2. Il Dirigente Scolastico ha potere d'intervento nel caso di violazione del regolamento o in caso di constatata impossibilità di ordinato svolgimento dell'Assemblea.

Art. 25 Il Comitato di base degli studenti

25.1. Per favorire la collaborazione tra tutti i Rappresentanti degli studenti eletti nell'Istituto e permettere decisioni condivise tra tutti gli studenti, i Rappresentanti eletti nei Consigli di classe, nel Consiglio di Istituto e i Rappresentanti dell'Istituto nella Consulta Provinciale si riuniscono nel Comitato Studentesco.

25.2. Il Comitato degli studenti può esprimere pareri o formulare proposte direttamente al Consiglio di istituto.

25.3. La prima riunione del Comitato nell'anno scolastico è indetta dai Rappresentanti degli studenti nel Consiglio d'Istituto entro 15 giorni dal loro insediamento.

25.4. Il Comitato studentesco è convocato su richiesta dei Rappresentanti degli studenti nel Consiglio d'Istituto o del 20% dei suoi componenti, con indicazione dell'ordine del giorno, previa comunicazione al Dirigente Scolastico.

25.5. Il Comitato di base dei rappresentanti di classe e d'istituto degli studenti può essere convocato non più di una volta al mese in orario mattutino, previa presentazione al Dirigente Scolastico con cinque giorni di anticipo, dell'ordine del giorno e della data di convocazione, per una durata massima di due ore.

25.6. Il Comitato non può essere convocato negli ultimi trenta giorni, che precedono il termine dell'anno scolastico.

25.7. Il Comitato di base ha diritto ad avere degli spazi per comunicazioni e giornali murali.

25.8. I rappresentanti di classe non possono partecipare all'assemblea del Comitato solo se devono sostenere un compito scritto in classe già programmato.

25.9. Al Comitato possono partecipare esperti di problemi sociali, culturali, artistici e scientifici. I loro nominativi devono essere indicati con congruo anticipo insieme all'ordine del giorno e la loro partecipazione deve essere autorizzata dal Dirigente Scolastico.

25.10. Il Comitato ha il compito di convocare l'Assemblea studentesca d'Istituto e di garantire l'esercizio democratico dei diritti dei partecipanti all'Assemblea.

25.11. I Rappresentanti di istituto sono responsabili dell'ordinato svolgimento del Comitato. Sul funzionamento del Comitato vigila il Dirigente Scolastico o un suo delegato. Possono assistere anche gli insegnanti, con facoltà di parola, qualora il Comitato lo consenta.

25.12. Il Segretario dovrà curare la stesura di un verbale che va consegnato alla Presidenza.

Art. 26 Le Assemblee dei genitori

26.1 I genitori degli studenti hanno diritto di riunirsi in assemblea di classe e generale di Istituto.

La prima assemblea di classe è convocata dal Dirigente Scolastico, entro i termini previsti dalla legge per l'elezione dei rappresentanti dei genitori nel Consiglio di Classe. Successivamente le assemblee di classe saranno convocate dai rappresentanti eletti, che ne concorderanno data ed orario con il Dirigente Scolastico.

26.2 I rappresentanti dei genitori eletti nei Consigli di classe e nel Consiglio d'Istituto possono costituire un comitato dei genitori dell'Istituto.

26.3 L'Assemblea dei genitori deve darsi un proprio regolamento, che viene inviato in visione al Consiglio d'Istituto.

26.4 L'assemblea dei genitori è convocata dal Presidente del Consiglio di Istituto o dalla maggioranza dei genitori eletti nel Consiglio stesso.

26.5 La convocazione dell'assemblea è obbligatoria, quando venga richiesta da almeno il 30% dei rappresentanti dei genitori nei Consigli di Classe.

26.6 I genitori documentano le esigenze scaturite dal dibattito di ogni assemblea, consegnando alla scuola il verbale, da cui dovranno risultare il numero dei presenti e le conclusioni approvate.

26.7 I genitori degli alunni della scuola hanno diritto di riunirsi in assemblea nei locali scolastici, previa richiesta ed autorizzazione del Dirigente Scolastico.

PARTE TERZA

ORGANIZZAZIONE ATTIVITA' SCOLASTICHE E VIGILANZA SUGLI ALUNNI

Art.27 Pertinenze

27.1. Gli studenti accedono all'istituto ogni mattina dalle entrate laterali di via Galileo e di via Marconi, mentre accedono dall'ingresso principale di V.le della Stazione solo dopo le ore 8.20, per ritardi comunque da giustificare.

27.2. Gli studenti registrano l'ingresso tramite il badge personale, utilizzando i 3 totem posti nei punti di passaggio dagli accessi esterni alle aule.

27.3. Gli altri utenti accedono ed escono dall'Istituto esclusivamente dall'ingresso principale ed hanno l'obbligo di segnalare la loro presenza al personale del centralino per l'identificazione e l'indirizzo agli uffici, secondo l'esigenza degli utenti stessi.

27.4. Gli utenti con difficoltà motorie possono accedere dall'ascensore posto al livello del marciapiede laterale all'ingresso principale, richiedendo tale servizio al centralino che, a sua volta, informa il personale addetto all'accompagnamento. E' fatto divieto a chiunque di sostare con qualsiasi mezzo davanti all'area prospiciente l'ingresso dell'ascensore, delimitato da catene e cartelli di avviso.

27.5. Nell'area cortilizia del plesso è consentito, previa autorizzazione, il parcheggio dei mezzi del personale fino ad un numero massimo di 4 autoveicoli, senza specifica assegnazione, quindi a rotazione, in area lontana dalla zona di passaggio dei pedoni, contrassegnata da segnaletica; in ogni caso i veicoli dovranno sempre procedere a passo d'uomo.

27.6. Nell'area cortilizia è delimitata l'area di sosta per i mezzi di intervento e di soccorso; in tale area è vietato parcheggiare anche momentaneamente ad altri mezzi diversi dai suddetti.

27.7. L'area cortilizia è da intendersi come area di transito per i soli mezzi di approvvigionamento per il bar, di carico e scarico per i fornitori, per il personale della manutenzione dello stabile e gli operatori ecologici. Essa non è vigilata da personale, pertanto, non sussistendo le condizioni di sicurezza, essa è inibita agli studenti come zona di ritrovo in qualsiasi momento delle attività curriculari ed extracurriculari, così come prima dell'inizio delle lezioni, durante la ricreazione ed al termine delle lezioni.

27.8. Si rammenta che in prossimità dei plessi scolastici la sosta di auto è consentita solo secondo le norme di legge, applicate con opportuna segnaletica dell'Amministrazione Comunale, nel rispetto della sicurezza ed incolumità degli studenti, pertanto, **durante l'ingresso e l'uscita degli studenti e fino al loro completo deflusso, è fatto divieto a chiunque di transitare o sostare fuori dagli spazi consentiti davanti ai cancelli e portoni degli ingressi dell'Istituto.**

Art. 28 Organizzazione tempo-scuola

28.1. L'organizzazione dell'orario delle lezioni, compreso l'orario d'ingresso e di uscita degli allievi, viene stabilita annualmente dagli OO.CC. competenti, nel rispetto del PTOF ed in relazione alla tipologia di funzionamento degli indirizzi e delle classi, tenuto conto di indicatori logistico-funzionali, quali l'organizzazione dei trasporti pubblici.

28.2. L'organizzazione degli orari deve essere portata a conoscenza dell'utenza prima dell'inizio delle lezioni.

Art.29 Ingresso studenti

29.1. Agli studenti è consentito l'ingresso in Istituto dalle ore 8.00.

29.2. In caso di avverse condizioni meteorologiche è consentito l'ingresso dalle ore 7.50, con il vincolo di permanenza esclusivamente nel corridoio-zone officine- del plesso e nell'area ristoro, sotto la sorveglianza di almeno un collaboratore scolastico, come indicato nel Piano annuale delle Attività predisposto dal DSGA per

il personale ATA. In tal caso il personale addetto provvederà ad aprire i portoni degli ingressi laterali.

29.3. Agli studenti sarà revocato il permesso di ingresso anticipato in Istituto nel caso di comportamenti irrispettosi nei confronti del personale addetto alla vigilanza, di mancato rispetto delle regole di civile comportamento e di qualsiasi comportamento che arreca pregiudizio alla sicurezza delle persone e degli ambienti.

29.4. A tutti gli studenti l'ingresso nelle aule è consentito solo al suono della prima campana che annuncia l'inizio delle lezioni, ovvero alle ore 8.05, poiché solo da tale momento è assicurata la vigilanza da parte dei docenti in servizio.

29.5. L'ingresso in aula oltre l'orario di inizio delle lezioni è consentito dal docente in orario se avviene entro le ore 8.20, purché il ritardo sia dovuto a causa di forza maggiore e non sia abituale, oppure non sia dovuto a negligenza dello studente. Oltre tale orario l'ammissione in classe può avvenire esclusivamente con autorizzazione del Dirigente scolastico o suo delegato.

29.6. In assenza di autorizzazione non è consentito l'ingresso in aula; gli studenti non ammessi potranno sostare all'interno della scuola, nell'attesa di ricevere il permesso scritto di entrata dal Dirigente Scolastico o da suo delegato, all'inizio della seconda ora di lezione.

29.7. Le situazioni di cui ai commi 4 e 5 comportano, comunque, la presentazione di giustificazione entro il giorno successivo e confluiscono nel computo dei ritardi.

29.8. Rientra nei doveri di ciascuno studente la puntualità in ingresso ed in caso di ritardi ripetuti nel tempo, sarà informata la famiglia dal docente coordinatore della classe, inoltre, tale condotta, costituisce elemento di valutazione del comportamento.

Art.30 Uscite anticipate studenti

30.1. L'uscita anticipata dalla scuola in linea di principio non è consentita, fatto salvo casi particolari che devono essere debitamente motivati (es. visite mediche prenotate, inderogabili impegni sportivi, indisposizione, etc.) e giustificati su apposito libretto.

30.2. Le uscite anticipate sono concesse di norma non prima del termine della quarta ora di lezione, salvo seri motivi di indisposizione e di salute.

30.3. La richiesta di uscita anticipata da parte dei maggiorenni va presentata con congruo anticipo al Dirigente Scolastico o suo delegato, comunque non oltre le ore 9.10, per dar modo di valutare l'opportunità della concessione.

30.4. Per gli studenti minori di anni 18 l'uscita anticipata è consentita **tassativamente** solo se l'alunno viene prelevato dal genitore esercente la potestà genitoriale, o da persona maggiorenne ufficialmente delegata, con modalità rese note all'inizio dell'anno scolastico dall'Ufficio. Si rammenta che l'attuale normativa in materia di vigilanza sui minori, non solo vieta l'uscita anticipata dalla scuola del minore prima del termine delle lezioni, ma sottolinea la nullità della liberatoria sottoscritta dai genitori, in quanto priva di valore giuridico, e che, di contro, costituisce avallo ed ammissione implicita di omissione di vigilanza da parte della scuola. Si tratta, nella fattispecie, di responsabilità extracontrattuale in capo al Dirigente scolastico, quale legale rappresentante dell'Istituto, ai sensi degli artt.2043 e 2051 c.c..

30.5. In caso di assenza imprevista del docente dell'ultima ora o delle due ultime ore di lezione e nella assoluta impossibilità di procedere ad eventuale sostituzione, il Dirigente scolastico potrà autorizzare l'uscita anticipata della classe previa richiesta scritta di tutti gli allievi, purché maggiorenni. Gli eventuali minorenni rimarranno in classe affidati alla vigilanza di personale scolastico in servizio.

30.6. Per difficoltà oggettive nella sostituzione dei docenti assenti nella prima e/o seconda ora di lezione, sarà consentito l'ingresso posticipato degli alunni, avvisando le famiglie tramite comunicazione sul registro elettronico il giorno precedente. Sarà comunque garantita l'accoglienza e la vigilanza di quegli alunni minorenni che non hanno ricevuto l'informazione o sono legati agli orari dei mezzi di trasporto pubblico; in tal caso gli alunni sosterranno nell'atrio dell'istituto (se in numero ridotto), o nell'area ristoro, vigilati da un collaboratore scolastico.

30.7. In caso di adesione agli scioperi da parte del personale docente e non docente, sarà organizzato un servizio di vigilanza col personale in servizio nelle singole classi, se possibile, o nei locali scolastici in cui sarà possibile radunare gli alunni per classi parallele; in caso di oggettive difficoltà nell'assicurare il servizio di vigilanza, gli alunni sono tenuti a presentarsi in aula solo nelle ore di lezione che si svolgono in presenza di docenti non scioperanti. Del probabile disservizio la scuola informerà preventivamente con proprio comunicato le famiglie.

Art.31 Assenze studenti

31.1. E' fatto obbligo agli studenti di giustificare le assenze il giorno stesso del rientro a scuola, rivolgendosi all'insegnante della **prima ora**, che apporrà la sua firma sull'apposito libretto e annoterà l'avvenuto adempimento sul registro elettronico di classe.

31.2. Qualora l'alunno fosse sprovvisto della giustificazione, sarà possibile adempiervi il giorno successivo. Oltre tale periodo, nell'eventualità che l'alunno, invitato a presentare la giustificazione, dovesse risultare **volontariamente** inadempiente, se minorenni, sarà avvisata la famiglia, per iscritto o per telefono, al fine di sanare la situazione; in caso di studente maggiorenne, questo sarà invitato a giustificarsi direttamente dal Dirigente scolastico o suo delegato.

31.3. In caso di mancato **rientro in classe dopo l'intervallo** entro dieci minuti, senza alcun preavviso ed autorizzazione, o di allontanamento dall'aula al cambio d'ora per un tempo superiore a dieci minuti, senza preventiva autorizzazione ed in assenza di motivi plausibili e documentabili, oltre ad essere sottoposto ad eventuali misure disciplinari, l'alunno dovrà giustificare il ritardo con apposito libretto.

31.4. E' fatto obbligo agli studenti di frequentare le lezioni per **almeno tre quarti** dell'orario personalizzato annuale, ai sensi dell'art.11, c.1 del D.Lgs.n.59/2004 e dell'art. 14, c.7 del D.P.R. n.122/2009, ai fini della **validazione dell'anno scolastico**, tenuto conto dei criteri in deroga che il Collegio Docenti stabilisce all'inizio di ogni anno scolastico.

Art.32 Dovere di vigilanza sugli alunni

32.1. Ai sensi della L. n.312/80, D. Lgs. n.297/94, D.P.R. n.275/99, CCNL 2006-09, c.c. artt.2043, 2047 e 2048, tutto il personale della scuola, Dirigente scolastico, Docenti e personale ATA, ciascuno per le proprie competenze, ha l'obbligo di vigilanza sugli alunni, come dovere primario rispetto agli altri obblighi di servizio.

32.2. L'Istituto adotta disposizioni interne per garantire la vigilanza, effettiva e potenziale, sui minori affidati ad esso.

32.3. L'obbligo di vigilanza si estende a tutto il tempo del curriculum personalizzato degli studenti minori, ovvero a tutto il tempo in cui essi vengono a trovarsi legittimamente nei locali scolastici e sue pertinenze, fino al loro effettivo licenziamento, vale a dire fino alla fine delle lezioni; tale obbligo riguarda anche l'intervallo ed il tempo in cui si svolgono le attività approvate dagli OO.CC. competenti, in orario scolastico ed extrascolastico all'interno ed all'esterno dell'Istituto.

32.4. **Durante l'attività didattica il responsabile della vigilanza sugli alunni è il docente** assegnato alla classe in quella scansione temporale, anche in sostituzione di colleghi assenti.

32.5. Se durante lo svolgimento dell'attività didattica il docente avesse necessità di allontanarsi momentaneamente (non oltre 10 minuti), per serie e motivate ragioni, deve incaricare il collaboratore scolastico del piano/reparto di vigilare sulla classe sino al suo ritorno.

32.6. Si richiama il dovere dei genitori alla responsabilità educativa nei confronti dei propri figli, al fine di ristabilire, laddove necessario, il principio di *ius corrigendi*, essendo l'aspetto educativo una peculiarità fondamentale della comunità scolastica, in ottemperanza al dovere di corresponsabilità, a cui la famiglia è chiamata.

32.7. I docenti della prima ora di lezione sono tenuti a trovarsi in classe 5 minuti prima dell'inizio della lezione stessa, al fine di assicurare l'accoglienza, la vigilanza sugli alunni e il regolare avvio dell'attività didattica. Essi avranno cura di:

- a) procedere tempestivamente all'appello, con puntuale registrazione sul registro elettronico
- b) verificare annotazione sul registro di eventuali ritardi in ingresso degli alunni con l'indicazione dell'ora precisa
- c) registrare l'avvenuta giustificazione dei ritardi e delle assenze degli alunni,
- d) segnalare tempestivamente al Dirigente o suo delegato eventuali irregolarità, quali, a titolo di esempio, reiterati ritardi o assenze, al fine di informare le famiglie e di intervenire in modo opportuno.

32.8. I docenti che prendono servizio nelle ore successive alla prima devono essere presenti in istituto almeno cinque minuti prima dell'inizio dell'orario di servizio, portandosi davanti all'aula al suono della campanella di avvio della loro ora di lezione; essi avranno cura di verificare la presenza degli alunni ad ogni cambio d'ora e ad annotare ogni dato sul registro elettronico.

32.9. Il docente, che si trasferisce da una classe all'altra, attenderà in aula il collega dell'ora successiva ma, se il collega in orario ritarda, al fine di non creare disagio alla classe successiva, deve affidare per la sorveglianza la classe al collaboratore di riferimento, il quale ha l'obbligo di assumere la sorveglianza degli alunni fino all'arrivo del docente in orario.

32.10. I docenti che hanno terminato il proprio servizio non possono lasciare la classe fino a che non sia subentrato il collega in orario e, se questi ritarda, deve affidare per la sorveglianza la classe al collaboratore scolastico di riferimento.

32.11. I docenti dell'ultima ora di lezione, in quanto responsabili della classe, attenderanno il suono della campana prima di far uscire gli alunni dall'aula, salvo consentire l'uscita anticipata agli studenti formalmente autorizzati.

32.12. Ai docenti è fatto divieto di fare cambio di orario o di giorno libero in assenza di preventiva autorizzazione formale da parte del Dirigente Scolastico.

32.13. I **Collaboratori scolastici**, sulla base del Piano delle Attività annuale predisposto dal DSGA ed adottato dal Dirigente, ovvero in relazione ai reparti loro assegnati, anche con variazioni predisposte nel corso dell'anno, con formale ordine di servizio, hanno l'obbligo di sorveglianza sugli alunni; essi in particolare attendono:

a) a far rispettare gli orari di ingresso e di uscita, provvedendo all'apertura e chiusura dei cancelli e delle porte di ingresso di ciascun plesso, secondo gli orari stabiliti dal Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi

b) alla sorveglianza degli ingressi di accesso durante l'entrata degli studenti

c) alla sorveglianza degli alunni che arrivano in anticipo a scuola e sostano nell'ingresso e nell'area di ristoro prima dell'inizio delle lezioni

d) alla sorveglianza degli alunni in transito nei corridoi dei rispettivi piani di servizio, fino all'entrata degli stessi nelle aule, o quando si recano ai servizi o negli uffici dell'Istituto

e) all'accoglienza degli studenti ritardatari, che, se minorenni, non possono lasciare da soli l'istituto o sostare senza sorveglianza nelle pertinenze scolastiche, sempre che la loro presenza coincida con l'orario di frequenza delle lezioni (con esclusione della lezione di Religione cattolica se scelta l'opzione D)

f) a segnalare al Dirigente scolastico, o suo collaboratore, eventuali comportamenti scorretti da parte degli alunni, non verificabili dai Docenti in classe, tali da creare problemi alla civile convivenza nella comunità scolastica, o situazioni pericolose per la sicurezza delle persone

g) sorvegliare gli ingressi e le altre pertinenze, al fine di evitare l'intrusione di estranei non autorizzati

h) favorire il cambio dei docenti nelle classi, vigilando sugli alunni il tempo necessario per i trasferimenti dei docenti stessi

i) segnalare all'ufficio di presidenza o all'ufficio personale l'assenza di docenti nelle classi, quando questa si protrae oltre il tempo necessario per il trasferimento dall'aula del docente in orario

l) sorvegliare le aree di loro pertinenza, compresi i corridoi, i laboratori ed i servizi igienici, affinché non si arrechi pregiudizio all'incolumità delle persone ed al patrimonio della cosa pubblica

m) sorvegliare gli alunni della classe (non oltre 10 minuti), su richiesta del docente in servizio, per necessità improrogabili, sino al suo ritorno; tale adempimento è obbligatorio.

Art.33 Vigilanza sugli alunni durante l'intervallo

33.1. **Durante l'intervallo** la vigilanza spetta all'insegnante in servizio nella terza ora; il docente nella fattispecie è tenuto a:

a) restare in aula per sorvegliare i propri alunni, attenendosi alle misure di sicurezza, senza ostacolare il normale bisogno di movimento e di socializzazione degli studenti, prevenendo, per quanto possibile, situazioni pericolose e vigilando sulla sicurezza ed incolumità degli allievi,

b) controllare che gli alunni usino in modo appropriato i contenitori dei rifiuti e che rispettino il decoro dell'aula,

c) controllare il rientro puntuale in aula degli alunni dopo l'intervallo. Sarà annotato sul registro di classe il ritardato ingresso in aula superiore ai dieci minuti, e quello superiore ai 15 minuti dovrà essere giustificato sul libretto il giorno successivo, previa nota disciplinare visibile alla famiglia.

33.2. Durante la ricreazione agli studenti è consentito uscire dalle aule per ristorarsi (nel tempo definito per l'intervallo), intrattenendosi nell'area ristoro dedicata ed in ogni spazio interno all'istituto, così come nelle

aree di comunicazione tra tali spazi e le proprie aule; sono interdette quelle aree interne all'istituto non coperte dalla vigilanza del personale scolastico.

33.3. Durante la ricreazione sono interdette tutte le aree esterne, poiché prive di personale atto alla vigilanza.

33.4. Durante l'intervallo fuori dall'aula l'attività di vigilanza negli spazi/reparti/piani è svolta dai **collaboratori scolastici**, i quali daranno la priorità alla vigilanza sugli alunni e sono tenuti a:

- collaborare per la vigilanza con i docenti, relativamente ai propri spazi/reparti assegnati, compresa l'area dei bagni
- non allontanarsi dal proprio reparto per tutta la durata dell'intervallo, se non per situazioni di estrema urgenza e necessità, ma non prima di aver chiesto ad un collega di essere sostituiti
- sospendere **il servizio di fotocopie**.

Art.34 Trasferimenti dalle aule ai laboratori/palestra

34.1. I Docenti di Educazione Fisica sono tenuti ad accompagnare i propri studenti nei trasferimenti da e per la palestra, o altri spazi sportivi autorizzati.

34.2. Il trasferimento in spazi sportivi esterni deve essere autorizzato e programmato ed avviene esclusivamente a piedi; in tali trasferimenti il docente accompagna la classe per il tragitto di andata e di ritorno ed è responsabile della classe fino alla consegna al docente dell'ora successiva.

34.3. Se l'ora di termine dell'attività di Educazione motoria coincide col termine dell'attività il docente in orario accompagna la classe all'uscita.

34.4. I docenti di laboratorio dovranno curare il trasferimento della propria classe dall'aula al laboratorio, avendo cura che gli spostamenti avvengano in modo ordinato e senza arrecare disturbo alle altre classi.

PARTE QUARTA

DISPOSIZIONI FINALI

Art. 35 DISPOSIZIONI FINALI

35.1. Il presente Regolamento di Istituto è approvato dal Consiglio di Istituto in data 25 ottobre 2018 ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione all'Albo del sito web di Istituto, nella sezione "Regolamenti". Esso sostituisce integralmente il precedente.

35.2. Tutto il Personale scolastico, gli studenti, i genitori e tutti coloro, i quali a vario titolo entrano in relazione con questa Istituzione scolastica, sono tenuti all'applicazione ed al rispetto del presente Regolamento.

35.3. All'atto di assunzione in servizio in questo Istituto il personale è tenuto a prendere visione delle disposizioni contenute nel presente Regolamento, in relazione al proprio ruolo, consultando il sito web di Istituto.

35.4. All'atto di iscrizione gli alunni e famiglie sono tenuti a prendere visione delle disposizioni contenute nel presente Regolamento, consultando il sito web di Istituto.

35.5. Il presente Regolamento può essere modificato, a seguito di richiesta formale al Consiglio di Istituto, da parte di chiunque ne abbia diritto, compilando apposito modello, reso disponibile sul sito web, alla sezione Regolamenti nella home page. La richiesta di emendamento deve essere corredata da specifica motivazione.

35.6. In caso di accoglimento della modifica, questa entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione all'Albo del sito web di Istituto.